

COPIA

COMUNE DI BARICELLA

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 30

Adunanza ordinaria - in 1a convocazione - seduta Pubblica

OGGETTO :

RINNOVO CONVENZIONE FRA I COMUNI DI BARICELLA E MINERBIO PER L'ESERCIZIO CONGIUNTO DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA

L'anno duemilaquattordici il giorno dodici del mese di Giugno alle ore 20:00 nella sala delle adunanze consiliari.

In seguito a convocazione del Sindaco ai sensi del D.Lgs 267 del 18.08.2000, notificata a ciascun consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano:

BOTTAZZI ANDREA	Sindaco	Presente
BORTOLAZZI ROSSELLA	Consigliere	Presente
CECCARDI GIAMPIERO	Consigliere	Presente
FIZZONI MAURO	Consigliere	Presente
FRAZZONI FEDERICA	Consigliere	Presente
LESI LUCA	Consigliere	Presente
MATTIOLI OMAR	Consigliere	Presente
PASI RITA	Consigliere	Presente
SIMONI GINA SIMONA	Consigliere	Presente
BERTUZZI FRANCO	Consigliere	Presente
BARONE CARMELO	Consigliere	Presente
BIGNAMI VALENTINA	Consigliere	Presente
LAZZARI MIRKO	Consigliere	Presente

Ai sensi dell'art. 28 comma 4 dello Statuto Comunale partecipa alla seduta l'Assessore esterno Neri Mara

Partecipa il Segretario Generale BERALDI AVV GIUSEPPE.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor BOTTAZZI ANDREA quale SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nominati scrutatori i Sigg.: Bignami Valentina, Frazzoni Federica e Pasi Rita

Relazione al Sindaco

Il Consigliere Lazzari esprime voto favorevole avendo sperimentato le capacità delle persone che hanno ricoperto il ruolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- a) che l'art. 98 comma 3 del D. Leg.vo 267/2000 prevede, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, la possibilità di stipulare apposita convenzione;
- a) che fra i Comuni di Minerbio e Baricella, territorialmente confinanti, vi sono peculiarità comuni dal punto di vista ambientale, culturale, economico e di erogazione dei servizi;
- b) che fra i due Enti sono già in essere forme di collaborazione e di gestione associata di alcuni servizi;

VISTA la deliberazione consigliere n. 61 del 27.07.1998 con la quale fu attivato il servizio convenzione di segreteria con il Comune di Minerbio successivamente prorogato con delibere n. 37 dell'1.07.1999, n. 57 del 24.06.2004 e n. 21 del 26.06.2009

RITENUTO che la convenzione per detto servizio rappresenta un vantaggio per le Amministrazioni, perché oltre a ridurre il costo del personale, consente di utilizzare professionalità qualificate e dotate di significative esperienze;

VALUTATA positivamente l'esperienza del servizio di segreteria convenzionata già in essere dal 1998 a tutt'oggi;

RITENUTO pertanto opportuno rinnovare la convenzione di cui trattasi

VISTI:

- il D. Leg.vo 267/2000,
- l'art. 10 del DPR 465/97,
- la deliberazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali,

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

PRESENTI 13

VOTANTI 13

CON 13 voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di rinnovare la convenzione per l'esercizio congiunto delle funzioni di segreteria, fra i Comuni di Minerbio e Baricella, per la durata di anni 5 (cinque), 2014 – 2019 decorrenti dalla presa in servizio del Segretario
2. Di approvare l'allegato testo di convenzione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento disciplinante i rapporti fra i due Enti.
3. Di autorizzare ogni necessaria modifica ed integrazione che non alteri il contenuto della convenzione stessa
4. Di trasmettere copia della stessa all'Agenzia Regionale per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

=°=°=°=°=

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI 13
VOTANTI 13

CON 13 voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Leg.vo 267/2000.

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BARICELLA E MINERBIO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, tra il Comune di _____ C.F. _____, legalmente rappresentato dal Sindaco _____ ed il Comune di _____ C.F. _____, legalmente rappresentato dal Sindaco _____, si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO CHE l'Amministrazione comunale di _____ con delibera di C.C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge e l'Amministrazione comunale di _____ con delibera di C. C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso di rinnovare la convenzione per lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata, ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997, attivata dal 1998 e successivamente prorogata per il quinquennio 2004/2009;

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di _____ e di _____ provincia di _____, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa e rendendo più appetibile la sede a segretari generali di elevata professionalità ed esperienza;

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di _____ assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C. d. A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99, 164/2000 n. 17/2003 e n. 278/2003 del consiglio nazionale d'amministrazione per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i due Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale prenda la sua opera in entrambi gli Enti. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale si provvederà in osservanza della normativa, dei regolamenti di organizzazione e dalle specifiche indicazioni dell'agenzia.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Deliberazione del Consiglio Comunale. N° 30 del 12/06/2014

Come previsto dall'art. 19 del CCNL "nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ente, il segretario assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare" concordando con i Sindaci le necessarie articolazioni.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Lo stato giuridico ed economico del segretario sono regolati dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dalle determinazioni dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Regionali.

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero, con cadenza annuale, delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione. La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001 e contratto del 7/3/2008 ivi compreso il 25% di cui all'art. 45, comma 1, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione: Comune di Minerbio a) 50%; Comune di Baricella b) 50%; L'art. 45, comma 2, sarà applicato secondo le modalità previste dal contratto e dalla circolare Ministero degli Interni n.30 del 28.12.1981.

La retribuzione di cui all'art.42 del CCNL nella misura complessiva del 10% sarà erogata direttamente dai rispettivi Enti.

La copertura assicurativa di cui all'art. 49, del contratto, previo accordo fra gli Enti, potrà essere unica a copertura delle due sedi, in tal caso il comune di Baricella provvederà al rimborso del 50% del premio.

Gli art. 50 e 51 saranno applicati a seconda delle modalità operative per l'erogazione del servizio previsto nei singoli Enti.

Per l'applicazione dell'art. 41, c. 5 del contratto si rinvia alle determinazioni del responsabile del servizio al verificarsi delle condizioni contrattuali.

Saranno corrisposte direttamente dal Comune interessato le somme spettanti al Segretario per missioni e trasferte.

Per l'applicazione degli art. 44 e 41,c.4 si rinvia alle giunte ed ai Sindaci dei rispettivi comuni ognuno per le proprie competenze.

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

Quanto alla durata, la presente convenzione é da intendersi valida per un periodo di anni 5 (cinque) a partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione.

Essa potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali;

- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 90 giorni.

Prima della scadenza potrà essere rinnovata, stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

Dalla data di cessazione, per qualsiasi causa, della convenzione per il Segretario titolare della sede convenzionata troverà applicazione quanto previsto dalla deliberazione del c.N.A.S. n.150 del 15.7.1999 salvo modifiche, integrazioni e vigenza.

ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in classe 2[^], ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

ART. 10 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi data vigente legge di registro.

ART. 11 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dell'agenzia nazionale, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, l'Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali sezione regionale dell'Emilia Romagna per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di _____

Comune di _____

PARERI

(Art. 49 COMMA 1 – D.Lgs 18.8.2000 n. 267)

OGGETTO:

RINNOVO CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BARICELLA E MINERBIO PER
L'ESERCIZIO CONGIUNTO DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA


REGOLARITA' TECNICA (regolarità e correttezza dell'azione amministrativa)

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Baricella, li 09.06.2014

Il Responsabile del Settore



REGOLARITA' CONTABILE (riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente)

FAVOREVOLE

CONTRARIO


NON DOVUTO

Il Responsabile del Servizio Finanziario



VISTO DI ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (art. 147 bis – D.Leg.vo 267/2000 smi)

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Baricella, li 28-06-2014

Tutti gli interventi relativi all'oggetto sono registrati su apposito nastro depositato gli atti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to BOTTAZZI ANDREA

IL SEGRETARIO
f.to BERALDI AVV. GIUSEPPE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Il Responsabile del 1° Settore




RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 23/06/2014

Li, 23/06/2014



L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma art. 134 D.Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

li,.....

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
f.to Rimondi Graziella